



COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 99

Oggetto : AZIONI ATTE A CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE

Area IV
Servizio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

SINDACO

Premesso che è consistente la diffusione delle zanzare *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e *Culex pipiens* (zanzara comune) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Vista la nota prot. 146744 del 10.08.2018 del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 Marca Trevigiana relativa alla segnalazione di molteplici positività di West Nile Virus (WNV) in pool di zanzare e primi casi umani di WNV e Dengue nel territorio dell'Azienda ULLS 2 Marca Trevigiana;

Preso atto che, secondo quanto risulta dal "Bollettino Sorveglianza delle arbovirosi anno 2018" della Unità operativa Prevenzione e Sanità Pubblica - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria – Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, in Italia e nel Veneto si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

Preso atto altresì che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso i Paesi nei quali sono in corso epidemie;

Considerato il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre, in ore diurne, e dalla zanzara comune, nelle ore notturne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

Rilevato che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni, mentre la zanzara comune predilige le acque stagnanti con forte carica batterica;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico affidamento ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali contro le zanzare in aree pubbliche, per l'anno 2018, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata

anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla Cittadinanza;

Visto il “Bollettino Sorveglianza delle arbovirosi anno 2018” della Unità operativa Prevenzione e Sanità Pubblica - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria – Area Sanità e Sociale della Regione Veneto;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

INVITA

la Cittadinanza a prevenire, per quanto possibile, le punture delle zanzare adottando opportune protezioni come l'uso di repellenti per insetti, indossando abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo ed installando schermature tipo zanzariere su porte e finestre;

ORDINA

**DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA ALL'ALBO ON LINE
SINO AL 31 OTTOBRE 2018**

a tutta la Cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica, preferibilmente mensile, le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale dei pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ai gestori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ADOTTANDO LE SEGUENTI PRECAUZIONI:

- Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.
- Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*.
- In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla Cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

Che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7Bis comma 1bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i Cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione, nonché trasmesso al competente Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

DISPONE ALTRESÍ

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

AVVERTE ALTRESÍ

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Susegana, li 24/08/2018

SINDACO
SCARPA VINCENZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)